



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BRESCIA

c.a.p. 25124 - Via Vittorio Emanuele II, 96
tel. 030/4075411 fax 030/4075492 tribmin.brescia@giustizia.it

N. 593/21 PROT.

Brescia, -2 SET 2021

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova
Alla Cancelleria Civile del Tribunale per i Minori di
Brescia

OGGETTO: BOLLO NOTIFICAZIONI IN PROPRIO AVVOCATI

Alla luce della risposta dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia 12.4.19, alla nota di questo Tribunale per i Minorenni, in ordine alla corresponsione della marca da bollo si comunica quanto segue.

In caso di notificazioni eseguite in proprio dagli avvocati, ai sensi della legge 21.1.1994 n. 53, relativamente alla corresponsione del bollo previsto dall'art. 10 della stessa, l'Ispettorato Generale conferma la correttezza di tale corresponsione.

Si allega la nota dell'Ispettorato che motiva la correttezza della corresponsione della marca.

L'Ispettorato conclude comunicando che *"la Cancelleria dovrà attenersi alle indicazioni già impartite in sede di ispezione nel 2017"* e pertanto in caso di notificazioni in proprio degli avvocati sarà richiesta la marca da bollo da parte della Cancelleria di questo Tribunale.

Cordiali saluti.



Il Presidente
Cristina Maggia



M.DG. Tribunale per i Minorenni BRESCIA - Prot. 12/04/2019.0000242.E



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ISPETTORATO GENERALE
Vice Capo dell'Ispettorato Generale

Roma, 11 aprile 2019

Al Tribunale per i minorenni
BRESCIA

Rif. prot. 114/19 del 25.2.2019

E, p. c.

Al Sig. Presidente della Corte di
appello
BRESCIA

Oggetto: Ispezione ordinaria al Tribunale per i minorenni di Brescia. Normalizzazione dei servizi. Risposta a nota n. prot. 114/19 del 25.2.2019 di codesto Tribunale per i minorenni

Si riscontra la nota di codesto Ufficio sopra indicata, intesa a conoscere quale comportamento, da parte della Cancelleria, debba ritenersi conforme alla disciplina normativa, in materia di notificazioni eseguite in proprio dagli avvocati, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, relativamente alla corresponsione del bollo previsto dall'art. 10 della stessa.

Questo Ispettorato Generale ritiene che il rilievo ispettivo formulato in occasione dell'ispezione ordinaria del 2017 (reiterando identico rilievo formulato in occasione della precedente ispezione) sia puntuale, corrispondendo appieno al testo e allo spirito della disciplina normativa, e che il bollo suddetto sia dovuto (e vada recuperato a cura della Cancelleria ove originariamente non corrisposto).

Non possono condividersi le interpretazioni alternativamente proposte in senso contrario e cioè:

- che il bollo per cui è questione possa considerarsi per così dire «assorbito» dalla corresponsione dei diritti forfettizzati di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002;
- che esso sia in ogni caso ricompreso nelle «altre marche da bollo» corrisposte dagli avvocati «quando [...] richied(ono) la notifica agli ufficiali giudiziari».

Visto, oggi 15/4/2019

IL PRESIDENTE

7/11/17

Quanto al primo argomento, infatti, va osservato che, tranne che per la corrispondenza negli importi (oggi € 27,00), le due norme prevedono ipotesi differenti, cui sottostanno esigenze diverse, rese esplicite anche dalla formulazione testuale delle stesse.

Nel caso di specie, infatti, la corresponsione del bollo riguarda gli atti notificati dal difensore, destinati a essere prodotti nel giudizio (residuando soltanto l'esplicita ipotesi di esenzione, nella formulazione oggi vigente, per gli atti notificati con «modalità telematica»).

Nell'opposto caso, previsto dal citato art. 30 d.P.R. n. 115/2002, l'anticipazione forfettizzata riguarda «i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio» all'Ufficiale giudiziario (facendo esenzione esplicita per le sole ipotesi disciplinate dalla legge n. 319 del 2 aprile 1958, direttamente o per estensione).

Questo ordine di considerazioni, in realtà, esclude anche l'accogliibilità del secondo argomento prospettato, il quale, a parte la genericità delle doglianze del foro, ha riguardo, per espressa formulazione, alla notificazioni richieste dagli avvocati agli Ufficiali giudiziari.

Pertanto, la Cancelleria dovrà attenersi alle indicazioni già impartite in sede di ispezione nel 2017, continuando nell'opera di sanatoria già iniziata in conseguenza dell'identico rilievo formulato nel corso della precedente ispezione, confermato residualmente *in parte qua* dall'attuale.

OMISSIS

Il Vice Capo dell'Ispezione Generale
Liborio Fazzi